

# Repubblica di Bielorussia

Questa scheda Paese è stata aggiornata al 07/06/2026

La Repubblica di Bielorussia ha ratificato la Convenzione de L'Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 17 luglio 2003 e il 1° novembre 2003 è entrata in.

Adozione single consentita

***Vedi box Procedura adottiva***

Presenza normativa privacy: no

Ricerca origini non prevista

## Referenti per l'adozione internazionale

### Autorità Centrale

**National Center of Adoption (NAC)** [Centro Nazionale per le Adozioni]

Ministry of Education of the Republic of Belarus [Ministero dell'istruzione della Repubblica di Bielorussia]

Platonova Street, n. 22 – 220005, Minsk

E-mail [nac@nacedu.by](mailto:nac@nacedu.by)

Sito web [www.nacedu.by](http://www.nacedu.by)

**Ambasciata della Repubblica di Bielorussia in [Italia](#)**

**Ambasciata d'Italia nella [Repubblica di Bielorussia](#)**

**Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Bielorussia**

## Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

- Gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Bielorussia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

# Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

## Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- **persone (singole e coppie)** di entrambi i sessi ad eccezione di persone (artt. 125 e 233 del Codice sul matrimonio e la famiglia):
  - con alcolismo cronico, tossicodipendenza, problemi di abuso di sostanze;
  - che per motivi di salute non possono essere genitori adottivi, in base ad un elenco di malattie stabilito dal Ministero della sanità bielorusso;
  - dichiarate decadute dalla responsabilità genitoriale;
  - ex genitori adottivi, se l'adozione è stata loro revocata a causa della non ottemperanza ai doveri di genitore adottivo;
  - esonerate dai doveri di tutore o custode per l'inadeguato adempimento dei doveri loro assegnati;
  - condannate per reati dolosi nonché per reati particolarmente gravi contro la persona;
  - i cui figli si sono trovati ad avere bisogno di protezione dello Stato a causa del mancato o cattivo esercizio delle responsabilità genitoriali di educazione e mantenimento dei figli;
  - prive di una residenza permanente, nonché di un'abitazione che soddisfi i requisiti sanitari e tecnici stabiliti;
  - che, al momento dell'adozione, non hanno un reddito che garantisca il salario di sussistenza per il figlio adottivo, stabilito nel territorio della Repubblica di Bielorussia;
  - coniugi, uno dei quali sia stato dichiarato incapace dal tribunale o sia stato giudicato gravemente incapace.

La legge della Repubblica di Bielorussia specifica altresì che sono ammessi solo (art. 5 della Decisione del Consiglio dei ministri):

- gli aspiranti genitori adottivi residenti nei Paesi in cui le autorità bielorusse hanno adottato protocolli o convenzioni sulla procedura di adozione internazionale;
- le persone che risiedono permanentemente nella Repubblica di Bielorussia, indipendentemente dalla cittadinanza.

## Requisiti dei minori adottandi

- minori orfani e/o privi di cure parentali inseriti da almeno un anno nella banca dati centralizzata delle adozioni, per i quali non sia stato possibile trovare un collocamento presso una famiglia bielorussa, presso altri parenti, anche di cittadinanza diversa da quella bielorussa, o in altri contesti di tipo familiare (es. famiglia affidataria o comunità di tipo familiare) o i cui tutori abbiano fornito il proprio consenso

all'adozione (art. 10, comma 2, della Decisione del Consiglio dei ministri);

- differenza di età minima di 16 anni e massima di 45 tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi (art. 9, comma 2, del Protocollo di collaborazione e art. 126 del Codice sul matrimonio e la famiglia);

La legge bielorusa specifica altresì che:

- l'adozione internazionale di fratelli da parte di persone diverse non è generalmente consentita, ad eccezione dei casi in cui la separazione risponde all'interesse dei minori (art. 120 del Codice sul matrimonio e la famiglia e art. 7, comma 1, della Decisione del Consiglio dei ministri);
- i fratelli possono essere separati se gli aspiranti genitori adottivi non insistono sul mantenimento della segretezza dell'adozione e si impegnano a non interferire nella comunicazione tra di loro: in tali ipotesi, il giudice deve informare il minore adottato dell'esistenza di fratelli e sorelle e comunicargli il luogo in cui si trovano (art. 120 del Codice sul matrimonio e la famiglia e art. 7, comma 2, della Decisione del Consiglio dei ministri);
- i minori di età minima di 10 anni devono fornire il proprio consenso all'adozione (art. 13 del Protocollo di collaborazione, art. 130, comma 1, del Codice sul matrimonio e la famiglia e art. 25, comma 7, della Decisione del Consiglio dei ministri);
- i genitori del minore devono fornire il loro consenso salvo che non siano sconosciuti, privati dei diritti dei genitori, riconosciuti dal tribunale come incapaci, dispersi o morti (art. 128 del Codice sul matrimonio e la famiglia);
- quando il minore è figlio di genitori minorenni che non hanno acquisito piena capacità d'agire è richiesto anche il consenso dei loro rappresentanti legali e del tutore del minore (art. 127, comma 1, del Codice sul matrimonio e la famiglia);
- il consenso dei genitori, espresso in una dichiarazione autenticata o certificata dal capo dell'istituto in cui si trova il minore abbandonato senza cure dei genitori, o dall'organo di tutela nel luogo di adozione del minore o nel luogo di residenza dei genitori, può essere espresso solo dopo la nascita del minore (art. 127, commi 2 e 4, del Codice sul matrimonio e la famiglia).

## **Passaggi della procedura**

- Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale segue le pratiche relative all'adozione (art. 7 del Protocollo di collaborazione);
- l'ente autorizzato predispone un elenco di aspiranti genitori adottivi e lo trasmette alla CAI entro il 1° agosto di ogni anno; la CAI, entro il 1° ottobre, verificati i dati, trasmette l'elenco alle autorità bielorusse per il tramite dell'Ambasciata italiana, corredato della lettera di garanzia sul benessere dei minori diretta al Presidente della Repubblica di Bielorussia (artt. 8 e 9 del Protocollo di collaborazione);
- il NAC, entro tre mesi dalla ricezione dell'elenco, ne esamina i dati facendo particolare riferimento allo status giuridico per l'adozione internazionale e richiede alle Direzioni dell'istruzione presso i Comitati esecutivi regionali e al Comitato per l'Istruzione presso il Comitato esecutivo del Comune di Minsk i consensi scritti all'adozione internazionale e ogni altra documentazione prevista dalla normativa bielorusa (art. 10 del Protocollo di collaborazione);
- entro tre mesi dalla ricezione dell'elenco da parte del NAC e prima dell'inserimento del minore nelle liste degli adottabili, i genitori adottivi su invito del NAC, si recano per un primo soggiorno nella Repubblica di Bielorussia, nel corso del quale svolgono i colloqui con gli organi di tutela e curatela del luogo di residenza del minore e con il NAC (art. 11 del Protocollo di collaborazione);

- il NAC invia alla CAI, per il tramite degli enti autorizzati, il certificato relativo ad ogni singolo minore, con il quale attesta che questi è inserito nell'elenco suddetto e il nominativo degli aspiranti genitori adottivi. Per coloro che hanno compiuto dieci anni il certificato dà conto anche del loro consenso (art. 13 del Protocollo di collaborazione);
- l'ente autorizzato chiede alla CAI l'autorizzazione scritta al proseguimento della procedura di adozione; la CAI autorizza altresì il minore a fare ingresso e a risiedere in Italia dopo l'emanazione della sentenza di adozione nella Repubblica di Bielorussia; tale autorizzazione deve essere allegata a ogni pratica di adozione (art. 14 del Protocollo di collaborazione);
- l'ente autorizzato presenta all'Ambasciata la documentazione degli aspiranti genitori adottivi debitamente autenticata e legalizzata in Italia, perché l'Ambasciata la inoltri a sua volta al NAC (art. 15 del Protocollo di collaborazione);
- l'Ambasciata italiana nella Repubblica di Bielorussia, dopo aver ricevuto la documentazione degli aspiranti genitori adottivi, ne conferma la correttezza con riguardo alla redazione e legalizzazione entro un mese dalla ricezione emettendo ricevuta di registrazione, e la trasmette, per il tramite del Ministero degli Affari esteri, al NAC; entro settantacinque giorni dalla ricezione il NAC esamina tutta la documentazione ricevuta; laddove vi fosse bisogno di ulteriore tempo per esaminare le pratiche, ne informa la CAI che può chiedere le motivazioni dell'esigenza di proroga del termine (artt. 16 e 17 del Protocollo di collaborazione);
- la procedura prosegue davanti al Tribunale regionale del luogo di residenza del minore, e se questi si trova a Minsk, la procedura prosegue davanti al Tribunale della Città di Minsk (art. 8 della Decisione del Consiglio dei ministri);
- il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione, che passa in giudicato dopo 15 giorni e che viene trasmessa in copia - unitamente ad ulteriore documentazione - dall'ente autorizzato alla CAI perché questa rilasci l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia; ricevute tali autorizzazioni, l'Ambasciata italiana rilascia il visto per l'ingresso e per la residenza del minore (art. 18 del Protocollo di collaborazione);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica di Bielorussia con i genitori adottivi.

### **Minori con bisogni speciali**

Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.

### **Post-adozione**

L'ente autorizzato trasmette al NAC nella Repubblica di Bielorussia le relazioni concernenti l'integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale per i cinque anni successivi all'adozione (art. 23 del Protocollo di collaborazione).

### **Ricerca delle origini**

Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.

## Trattamento dei dati personali

Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.

## Normativa di riferimento

- [Protocollo di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus in materia di adozioni dei cittadini minori](#) del 30 novembre 2017;
- [Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus of January 31, 2007, N° 122 on the issues of adoption, establishment of guardianship of children](#) [Decisione del Consiglio dei ministri della Repubblica di Bielorussia n. 122 del 31 gennaio 2007, relativa a questioni di adozione e tutela dei minori];
- [Cod of the Republic of Belarus of July 9, 1999, N° 278-3 About marriage and Family](#) [Codice sul matrimonio e la famiglia della Repubblica di Bielorussia, 9 luglio 1999, n. 278-3].

## Link e allegati

- UN, Committee on the Rights of the Child, [Combined fifth and sixth periodic reports submitted by Belarus under article 44 of the Convention, due in 2017, CRC/C/BLR/5-6, 18 March 2019](#);
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Belarus, CRC/C/BLR/CO/5-6, 28 February 2020](#).